

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Agli spett.li Clienti
Ai collaboratori
Loro Sedi

Oggetto: **Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori.
Regole e sanzioni**

L'Italia sarà il primo Paese europeo in cui non si potrà accedere in azienda, in ufficio, negli studi professionali e in qualunque altro luogo di lavoro senza esibire un valido green pass.

L'obbligo nel comparto privato

Da quando

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza

Chi è soggetto all'obbligo

L'obbligo del certificato per l'accesso al luogo di lavoro ha efficacia per **tutti i lavoratori privati**.

- in tutte le aziende, di qualsiasi tipo e settore;
- tutti i lavoratori dipendenti, di qualsiasi grado e inquadramento;
- anche colf e badanti nel lavoro domestico;

Controlli

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

All'ingresso degli uffici e delle aziende i dipendenti dovranno esibire la certificazione verde al responsabile delle verifiche, che dovrà essere individuato dai vertici aziendali.

Al momento della verifica **chi non ha il green pass non potrà accedere all'interno dei luoghi di lavoro** e verrà considerato assente ingiustificato.

Per chi non accede al lavoro, perché non è in possesso del green pass, **il rapporto di lavoro è sospeso sin dal primo giorno e non sono dovuti retribuzione e altri compensi** o emolumenti.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Sanzioni

La violazione dell'obbligo di esibizione del certificato è punita con una multa che oscilla tra i 600 e i 1.500 euro e può essere ulteriormente aumentata in caso di contraffazione del green pass. Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le corrette modalità di verifica è prevista, invece, una sanzione da 400 a 1.000 euro.

Tamponi

Il costo dei tamponi, per ottenere la certificazione verde, è interamente a carico dei lavoratori. Tamponi gratis solo per chi è esentato dalla vaccinazione con apposita certificazione medica. Il costo dei tamponi sarà pari a zero per chi non può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni fino al 31 dicembre. Le farmacie che non praticheranno i prezzi calmierati incorreranno in una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro. La validità della durata dei tamponi molecolari (anche salivari) è di 72 ore, mentre per i test antigenici la durata viene fissata in 48 ore.

FAQ

Quali sono gli eventi che danno diritto a ricevere il Green Pass?

La certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

- 1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. **La validità è di 12 mesi** a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- 2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
- 3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. **La validità è di 6 mesi** a far data dall'avvenuta guarigione.
- 4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest'ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. **La validità è di 48 ore** (72 ore in alcune Regioni) dall'esecuzione del test.

La validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Ho un tirocinante in azienda, va chiesto il green pass anche a lui?

Sì, l'accesso ai locali aziendali è subordinato al possesso del green pass per lo svolgimento di attività lavorativa o formativa, a qualsiasi titolo.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



All'interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?

Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall'azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.

Quali sono le sanzioni per il lavoratore, del settore privato, che accede al luogo di lavoro senza il green pass?

È prevista la sospensione dalla prestazione lavorativa per il lavoratore che non è in possesso della certificazione verde (oppure qualora sia scaduta). La sospensione è attiva fino alla presentazione del Green pass e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

L'inadempimento, comunque, non avrà riflessi sulla conservazione del rapporto di lavoro, che è assicurata.

Infine, l'accesso ai luoghi di lavoro, in violazione all'obbligo di possesso del Green pass, comporterà anche una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro. Senza, con ciò, escludere eventuali conseguenze disciplinari, secondo le previsioni contrattuali di settore.

Quali sono le sanzioni per il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli circa il possesso, da parte dei lavoratori, del green pass?

La mancata verifica o la mancata adozione delle misure organizzative, previste entro il 15 ottobre 2021, comporterà, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata.

Come avverrà la verifica del green pass da parte del datore di lavoro?

La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.

La verifica dovrà avvenire tramite l'applicazione VerificaC19.

L'interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App.

L'attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell'articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).

Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?

La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all'esercizio dell'attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell'azienda committente o direttamente dell'impresa appaltatrice.

Studio:

Piazzetta Lino Tosoni N.2
37069 Villafranca di Verona (VR)
Tel. 045 6303150 e Fax: 045 6304027
e-mail: info@studiomalandrino.com



Quali sono i soggetti esentati dalla presentazione del Green pass?

La richiesta dell'obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e si porgono cordiali saluti.

Alfredo Malandrino – Consulente del Lavoro